

 1)	2) ente COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	3) sigla G.C.	4) numero 108	5) data 21-12-2018
	6) oggetto Annullamento ex art. 21 octies L. 241/1990 della deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 16.10.2015.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **12:10**,
nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Macrì Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Annullamento ex art. 21 octies L. 241/1990 della deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 16.10.2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Alle ore 13:05 esce dalla sala giunta l'Assessore Di Fonte.

Presenti 4

Assenti 1

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 16.10.2015 avente ad oggetto: *“Contributo economico per l'allaccio in fognatura di residenti di via Allende a seguito di estensione fognatura comunale”* con la quale si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- *di dare atto [...] che i residenti della Via Allende proprietari delle unità abitative realizzate in forza del Permesso di Costruire presentato da parte della società Arte Sei oggi corrispondenti ai civici 11, 11/a, 11/c, 13 della Via Allende debbano versare a favore delle casse comunale la somma pari ad €2.000,00 per ogni unità abitativa oggetto del pratica edilizia presentata in data 23.09.2005 prot. 12701 a titolo di contributo economico per il collettamento dei propri reflui domestici nella fognatura comunale;*
- *di dare atto che l'importo potrà essere versato in unica soluzione a decorrere dall'anno 2016, ovvero con un piano di rateazione che dovrà essere richiesto e che sarà oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione comunale senza con ciò doversi procedere con ulteriore atto deliberativo demandando al funzionario incaricato l'approntamento degli atti amministrativi per la rateazione dell'importo dovuto e per l'accertamento delle previste entrate in entrambi i casi, versamento in unica soluzione o in forma rateizzata;*
- *con l'adozione del presente provvedimento si ritiene sciolto l'obbligo di realizzazione del tronco fognario da parte della società Arte Sei e pertanto si può procedere allo svincolo delle polizze fidejussorie presentate in data 13.09.2006 prot. 10799;*

Preso atto che:

- l'Ufficio tecnico, con proprie note scritte in data 26.03.2018 protocolli 3502, 3503, 3504 e 3505, ha richiesto, ai proprietari degli immobili corrispondenti ai civici 11, 11/a, 11/c, 13 di Via Allende, il versamento del contributo stabilito con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 128/2015;
- a seguito di ciò, solo il residente del civico 11/c in data 12.07.2018 ha effettuato il pagamento in argomento per complessivi € 2.000,00 a titolo di contributo economico per il collettamento dei propri reflui domestici nella fognatura comunale;

Viste:

- la nota pervenuta presso l'Ente in data 21.06.2018 al protocollo n. 6909, con cui l'avv. Cristina Romano, in nome e per conto dei residenti dei civici 11, 11/a e 11/c di Via Allende, ha richiesto al Comune di Pogliano Milanese di procedere in autotutela annullando la citata deliberazione GC 128/2015 e le conseguenti richieste di contributo economico sopra indicate;
- le ulteriori note trasmesse dall'avv. Cristina Romano e pervenute presso l'Ente in data 21.11.2018 al n.12530 e in data 07.11.2018 al prot. 11905 relative ai pagamenti sostenuti dalla Sig. ra Simonelli per l'allacciamento fognario in via Allende 11 a favore di Cap Spa;

Dato atto che, successivamente al ricevimento delle predette note scritte ricevute da parte dell'avv. Crisitina Romano, l'ufficio tecnico ha svolto presso le unità immobiliari oggetto della deliberazione di GC n.128/2015 un sopralluogo tecnico di accertamento, al fine di verificare il numero e la posizione degli allacciamenti alla fognatura delle unità immobiliari in argomento, potendo appurare quanto segue:

- relativamente alle unità immobiliari identificate al Catasto al fg.2 mapp.1068, 1069 e 1070, oggetto della deliberazione di GC n.128/2015, è presente un unico allacciamento in fognatura, la cui rete interna insiste su area comune, nel quale confluiscono i reflui di tutte e tre le utenze residenziali;
- la rimanente unità immobiliare identificata al Catasto al fg.2 mapp.450, anch'essa oggetto della deliberazione di GC n.128/2015, risultava già collegata al collettore fognario di Via Don Corti alla data della predetta deliberazione di giunta comunale;

Considerato che delle suddette circostanze non si è tenuto conto in sede di adozione della deliberazione GC n. 128/2015 e che pertanto relativamente a tre delle unità immobiliari oggetto della deliberazione di GC n.128/2015 il contributo per l'allacciamento alla fognatura comunale era già stato versato a favore della società Cap Spa, mentre relativamente alla rimanente unità immobiliare, anch'essa oggetto delle predetta deliberazione, non sussisteva a carico del destinatario alcun obbligo, poiché l'allacciamento era già pre-esistente alla data della predetta deliberazione;

Richiamato il principio giuridico del ne bis in idem, tendente ad evitare la duplicazione degli atti che mirano ad un medesimo scopo o riguardano il medesimo caso;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e in virtù del citato principio del ne bis in idem, che non si possa chiedere ai medesimi soggetti di procedere due volte al pagamento di un contributo per il medesimo servizio; in altre parole, la richiesta di contribuzione di cui alla citata deliberazione di GC n. 128/2015 si configura quale richiesta di contributo non dovuto in quanto aggiuntivo ed ulteriore poiché già versato a favore del predetta società Cap Spa ovvero non dovuto nel caso di allacciamenti già pre-esistenti;

Rivalutata pertanto la situazione alla luce di detto avvenuto pagamento, di cui non si è tenuto conto nella deliberazione GC 128/2015;

Valutato inoltre che l'eventuale instaurazione di un contenzioso legale con ogni probabilità, alla luce di quanto sopra, vedrebbe soccombente il Comune di Pogliano Milanese, con conseguenti costi a carico del bilancio dell'Ente;

Visto l'art. 21 octies della Legge 241/1990 ai sensi del quale *"1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. [...]"*;

Ritenuto quindi, ai sensi dell'art. 21 octies della L.241/90 e ss.mm.ii., di procedere ad annullamento della deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 16.10.2015 che, alla luce delle motivazioni sopra indicate, risulta essere stata adottata in violazione del principio giuridico del ne bis in idem;

Dato atto che, a seguito dell' annullamento della propria precedente deliberazione GC n. 128/2015, i residenti dei civici 11, 11/a e 13 di Via Allende non saranno più tenuti a corrispondere al Comune di Pogliano Milanese la somma pari ad €2.000,00 per ogni unità abitativa oggetto del pratica edilizia presentata in data 23.09.2005 prot.12701 a titolo di contributo economico per il collettamento dei propri reflui domestici nella fognatura comunale;

Ritenuto altresì, per le medesime motivazioni, di procedere alla restituzione della somma di euro 2.000,00 versata dal residente del civico 11/c a seguito della citata deliberazione GC n. 128/2015 a titolo di contributo economico per il collettamento dei propri reflui domestici nella fognatura comunale;

Visti ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Urbanistica e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione resa nei modi e forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4 votanti 4 favorevoli
4 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di annullare, ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/90 e ss.mm.ii., la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 16.10.2015 che, alla luce delle motivazioni in premessa indicate, risulta essere stata adottata in violazione del principio giuridico del ne bis in idem;
3. di dare atto che, a seguito del presente annullamento, i residenti dei civici 11, 11/a e 13 di Via Allende non saranno più tenuti a corrispondere al Comune di Pogliano Milanese la somma pari ad €. 2.000,00 (duemila/00) per ogni unità abitativa oggetto della pratica edilizia presentata in data 23.09.2005 prot.12701 a titolo di contributo economico per il collettamento dei propri reflui domestici nella fognatura comunale;
4. di procedere, altresì, alla restituzione della somma di € 2.000,00 (duemila/00) versata dal residente del civico 11/c a seguito della citata deliberazione GC n. 128/2015 a titolo di contributo economico per il collettamento dei propri reflui domestici nella fognatura comunale;
5. di incaricare gli uffici comunali del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la restituzione della somma di € 2.000,00 (duemila/00) versata dal residente del civico 11/C a seguito della citata deliberazione GC n. 128/2015, annullata con la presente deliberazione, e la trasmissione del presente atto ai proprietari residenti dei civici 11, 11/a, 11/c, 13 della Via Allende e al legale che li rappresenta, Avv. Romano;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4 votanti 4 favorevoli 4 contrari 0 astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariagrazia Macrì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.